

Pubblicato il 18/10/2016

N. 04321/2016REG.PROV.COLL.
N. 07306/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello nr. 7306 del 2015, proposto da BOLICI INVEST S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Cerulli Irelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Dora, 1,

contro

- il COMUNE DI MONTE SANT'ANGELO, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Volpe, con domicilio eletto presso l'avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;
- il CONTRATTO D'AREA DI MANFREDONIA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, e la REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente *pro tempore*, non costituiti in giudizio;
- il MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO e il

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI,
in persona dei rispettivi Ministri *pro tempore*, rappresentati e difesi
ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati presso
la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento e/o la riforma

della sentenza del T.A.R. della Puglia, Sezione Terza, nr.
807/2015, notificata in data 1 giugno 2015, che ha respinto il
ricorso promosso dalla Bolici Invest S.r.l. per l'annullamento della
nota prot. 2156 del 21 febbraio 2013 del Comune di Monte
Sant'Angelo – Settore Urbanistica, avente a oggetto: “*Ns. Rif.:*
prot. 13065 del 05.12.2012 con oggetto: comunicazione ai sensi
dell'art. 10 bis della L. 241/1990 – preavviso di diniego di rilascio
di proroga del permesso di costruire n. 92 del 26.06.2008, in
istanza acquisita al n. 2132 in data 02.03.2012 con oggetto:
comunicazione definitiva di diniego dell'istanza in riferimento
emarginata”, ricevuta dalla Bolici Invest S.r.l. in data 13 marzo
2013 e di ogni altro atto successivo, antecedente, presupposto,
connesso, collegato ancorché non cognito, con particolare e non
esclusivo riferimento alla nota prot. 13065 del 5 dicembre 2012
del Comune di Monte Sant'Angelo avente a oggetto:
“*Comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 –*
preavviso di diniego di rilascio di proroga del permesso di
costruire n. 92 del 26.06.2008”, ove emessa; nonché la condanna
dell'Amministrazione resistente al risarcimento dei danni patiti e
patendi da parte della società ricorrente come qualificati in atto.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Monte Sant'Angelo, del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché l'appello incidentale proposto dal Comune;

Viste le memorie prodotte dall'appellante (in date 22 luglio e 1 settembre 2016) e dal Comune (in date 19 luglio e 31 agosto 2016) a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, all'udienza pubblica del giorno 22 settembre 2016, il Consigliere Raffaele Greco;

Uditi l'avv. Sara Di Cunzolo (su delega dell'avv. Cerulli Irelli) per l'appellante, l'avv. Volpe per il Comune di Monte Sant'Angelo e l'avv. dello Stato Camassa per l'Amministrazione statale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La società Bolici Invest S.r.l. ha appellato la sentenza con la quale il T.A.R. della Puglia ha respinto il ricorso dalla stessa proposto avverso il diniego opposto dal Comune di Monte Sant'Angelo alla richiesta di proroga del permesso di costruire avente a oggetto la realizzazione di un porto turistico in località Macchia-Chiusa dei Santi, ritenendo fondato il primo motivo posto dal Comune a fondamento del diniego.

L'impugnazione della società risulta affidata ai seguenti motivi:

1) erroneità della sentenza per non aver riconosciuto fondato il motivo di ricorso con il quale si è contestata l'irragionevolezza della prima motivazione posta dal Comune a fondamento del

provvedimento di rifiuto della proroga; eccesso di potere (tenuto conto che nella specie trattavasi di opera di interesse pubblico, e il permesso di costruire s'inseriva in un procedimento più complesso, originato da un accordo di programma sottoscritto tra Comune e Regione Puglia e connotato da apposita convenzione tra Comune e società odierna istante);

2) erroneità della sentenza per non aver riconosciuto l'illegittimità del diniego, in considerazione delle allegazioni documentali della società; violazione dei principi di buon andamento, imparzialità, ragionevolezza, semplificazione; eccesso di potere (in relazione alla ritenuta carenza dei presupposti di legge per la proroga del permesso di costruire, tenuto conto dei ritardi nell'avanzamento dei lavori causati da eventi meteorologici di notevole intensità);

3) erroneità della sentenza per non aver rilevato l'illegittimità della condotta dell'Amministrazione in relazione all'obbligo di conclusione del procedimento nei termini normativamente stabiliti; violazione del principio del legittimo affidamento; eccesso di potere; sviamento (in relazione ai tempi impiegati dal Comune per provvedere sull'istanza di proroga);

4) erroneità della sentenza nella parte in cui ha respinto l'istanza risarcitoria formulata in una alla domanda di annullamento.

Si è costituito in giudizio il Comune di Monte Sant'Angelo, il quale ha eccepito l'inammissibilità dell'appello sotto plurimi profili e rilevato altresì l'infondatezza delle censure mosse dalla società.

Il Comune ha inoltre proposto appello incidentale, rilevando l'erroneità della sentenza del T.A.R. per omessa considerazione di

circostanze decisive e omessa pronuncia (art. 112 cod. proc. civ.) in relazione a eccezioni e difese articolate in primo grado, e rimaste assorbite o comunque non esaminate nella sentenza in epigrafe.

Si sono poi costituiti in giudizio il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, i quali hanno eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.

Le parti hanno poi affidato a memorie l'ulteriore svolgimento delle rispettive tesi.

All'udienza del 22 settembre 2016, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Nell'ambito del terzo protocollo aggiuntivo al Contratto di Area di Manfredonia-Monte Sant'Angelo-Mattinata, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, nr. 662, della delibera del C.I.P.E. 21 marzo 1997 e del d.m. 31 luglio 2000, nr. 320, è stato incluso l'intervento di realizzazione di un porto turistico in località Macchia-Chiusa dei Santi nel Comune di Monte Sant'Angelo.

Detto progetto è stato oggetto di valutazione in seno ad una conferenza di servizi tra le numerose autorità pubbliche indicate in epigrafe e successivamente è stato tradotto in uno specifico accordo di programma, sottoscritto dal Comune di Monte Sant'Angelo e dalla Regione Puglia *ex art. 34* del decreto legislativo 18 agosto 2000, nr. 267.

1.2. In data 3 giugno 2008 il Comune ha stipulato una convenzione, accessiva al predetto accordo di programma, con la società Bolici Invest S.r.l. al fine di regolare "*contenuti, modalità*

attuative e programma di realizzazione delle opere relative all'approdo turistico".

Già il 16 ottobre 2007 era stata rilasciata l'autorizzazione paesaggistica necessaria alla realizzazione dell'intervento, e il 26 giugno 2008 è stato rilasciato alla Bolici Invest S.r.l. il relativo permesso di costruire, n. 92/2008, il quale contemplava, come legislativamente previsto, la scadenza entro tre anni dall'inizio dei lavori.

Il 4 marzo 2009 la società ha quindi cominciato i lavori di realizzazione del porto.

1.3. Successivamente, con due contestuali richieste protocollate al Comune in data 2 marzo 2012 (ovverosia due giorni prima della scadenza del permesso di costruire), la Bolici ha chiesto all'Amministrazione la proroga del permesso di costruire rispettivamente per dodici e ventiquattro mesi, rappresentando il ritardo nell'avanzamento dei lavori causato da eccezionali eventi meteorologici verificatisi *in loco*.

A tali richieste hanno fatto seguito plurimi contatti tra l'Ufficio Urbanistica del Comune e la società, in occasione dei quali quest'ultima ha allegato lo stato di avanzamento dei lavori unitamente ad un cronoprogramma dei lavori mancanti.

1.4. Il Comune ha quindi notificato alla società atto di preavviso di diniego *ex art. 10-bis* della legge 7 agosto 1990, nr. 241, nel quale ha indicato le seguenti ragioni ostative all'accoglimento della proroga:

a) l'istanza di proroga *"non risulta supportata da alcuna documentazione tecnica scrittografica, sottoscritta dal progettista*

e dal Direttore dei Lavori, che attesti l'attuale stato dell'arte dell'opera costruenda e giustifichi il nuovo cronoprogramma delle opere residue da farsi. In difetto di tale documentazione tecnica opportunamente asseverata, il RUP non è posto nelle condizioni oggettive utili a valutare la congruità della proroga richiesta da motivare in rapporto alla mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive", come prescritto dall'art. 15, comma 2, del d.P.R. 6 giugno 2001, nr. 380;

b) l'autorizzazione paesaggistica rilasciata alla società era efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale sarebbe stata necessaria una nuova autorizzazione: l'autorizzazione in questione sarebbe scaduta il 18 ottobre 2012, sicché la proroga eventualmente accordata sarebbe andata ben oltre l'efficacia di legge dell'autorizzazione paesaggistica.

1.5. In assenza di tempestiva interlocuzione, il Comune ha quindi adottato il provvedimento prot. n. 2156/2013 di diniego dell'istanza di proroga, confermando le motivazioni già espresse nel preavviso.

1.6. La società ha allora proposto ricorso dinanzi al T.A.R. della Puglia, lamentando:

- la violazione dell'art. 15, comma 2, del d.P.R. nr. 380/2001 e l'eccesso di potere, poiché le informazioni richieste dal Comune erano superflue, in quanto già in possesso dello stesso, e in ogni caso inviategli dalla società;
- la violazione dell'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, nr. 42 (contenente la disciplina dell'autorizzazione paesaggistica), la violazione del principio di proporzionalità e lo

sviamento, stante il rapporto d'indipendenza funzionale tra il provvedimento di proroga e l'autorizzazione paesaggistica.

La Bolici ha inoltre chiesto la condanna dell'Amministrazione resistente al risarcimento dei danni patiti e patendi.

2. Il T.A.R. adito, con la sentenza in epigrafe, ha respinto il ricorso della società, ritenendo infondata la prima censura, improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse la seconda e inammissibile per difetto di giurisdizione (stante la clausola compromissoria contenuta nella convenzione), e comunque infondata, la domanda risarcitoria.

In particolare, il giudice di prime cure ha ritenuto fondata la prima argomentazione motivazionale posta dal Comune a fondamento del provvedimento di diniego, valutando insufficiente ai fini di cui all'art. 15, comma 2, d.P.R. nr. 380/2001 la documentazione tecnica adottata dalla società.

3. Con l'odierno appello, la Bolici Invest S.r.l. insorge avverso le predette conclusioni del T.A.R. della Puglia.

3.1. In particolare, l'odierna istante contesta l'inquadramento della questione operato dal giudice di primo grado: sostiene infatti la società che, tenuto conto del carattere pubblico dell'opera e della relativa disciplina (articolo 7, d.P.R. nr. 380/2001), e sulla base delle disposizioni della convenzione che regolano il permesso di costruire (art. 11) risulterebbe che la Bolici non aveva alcun particolare onere motivazionale circa la richiesta di proroga, configurandosi quest'ultima quale "*mero adempimento formale, privo di alcun contenuto discrezionale*".

Infatti, la particolare natura dell'opera, il procedimento in cui

s'inscriveva e la disciplina convenzionale rendevano addirittura non necessario il permesso di costruire, essendo stata la valutazione di compatibilità urbanistica dell'intervento già operata dal Comune in sede di approvazione del relativo progetto definitivo.

3.2. In secondo luogo, l'istante rileva che l'art. 15, comma 2, del d.P.R. nr. 380/2001 non menziona specifici doveri certificativi o di allegazione tecnica in capo al soggetto richiedente la proroga, e che in ogni caso la sintetica documentazione prodotta dalla società avrebbe consentito di valutare la congruità della proroga rispetto ai tempi di effettiva conclusione dei lavori.

Sostiene inoltre la Bolici che il Comune avrebbe potuto agevolmente acquisire i dati necessari per valutare l'istanza esercitando i poteri di vigilanza di cui era titolare (in applicazione del principio generale del c.d. "soccorso istruttorio").

3.3. In terzo luogo, la ricorrente contesta l'erroneità della pronuncia del T.A.R. per non aver rilevato l'illegittimità della condotta del Comune in relazione all'obbligo di conclusione del procedimento amministrativo nei termini normativamente stabiliti dalla legge nr. 241/1990 e dalla convenzione.

3.4. Infine la società ripropone la domanda di risarcimento dei danni subiti a seguito del diniego di proroga.

4. Il Comune di Monte Sant'Angelo ha proposto controricorso e appello incidentale nei confronti della medesima sentenza.

4.1. In particolare l'Amministrazione ha sollevato due eccezioni di inammissibilità dell'appello principale, rilevando:

a) la carenza di interesse in capo alla società, in ragione

dell'esistenza di altre sentenze negative del medesimo T.A.R. della Puglia intervenute tra le stesse parti e relative alla medesima vicenda amministrativa;

b) la carenza di interesse sotto altro profilo, per non avere l'istante riproposto in appello i motivi articolati in primo grado avverso la seconda motivazione posta dal Comune a sostegno del diniego di proroga, con conseguente formazione del giudicato interno su detti profili, *ex se* sufficienti a mantenere in vita il diniego.

4.2. In secondo luogo il Comune ha sollevato tre motivi di appello incidentale, con i quali ha rilevato l'erroneità della sentenza del T.A.R. per aver omesso di considerare circostanze decisive ai fini del giudizio.

5. Il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti hanno poi eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, tenuto conto del fatto che erano stati impugnati in via principale atti non emessi da loro.

6. La ricostruzione in fatto che precede, corrispondente a quella ricavabile dagli atti e da quella operata dal giudice di prime cure, non risulta contestata dalle parti costituite per cui, vigendo la preclusione di cui all'art. 64, comma 2, cod. proc. amm., deve considerarsi idonea alla prova dei fatti oggetto di giudizio.

7. Tutto ciò premesso, e in via del tutto preliminare, va accolta l'istanza di estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva delle Amministrazioni statali appellate.

Difatti, come correttamente rilevato dalle stesse Amministrazioni, in primo grado sono stati impugnati unicamente atti del Comune di Monte Sant'Angelo - ancorché inseriti nell'ambito di un

rapporto convenzionale scaturito da un accordo di programma sottoscritto anche dalla Regione Puglia, sulla base di un progetto valutato in sede di conferenza di servizi alla quale hanno preso parte dette Amministrazioni statali – senza che i Ministeri intimati fossero convenuti neanche in via risarcitoria.

8. Ancora in via preliminare, deve ritenersi implicitamente rinunciata la prima eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune, avendo quest'ultimo riconosciuto che:

- le sentenze negative richiamate sono state appellate dalla società odierna istante (i relativi giudizi sono tuttora pendenti dinanzi a questo Consiglio di Stato);
- il presente giudizio risulta verosimilmente pregiudiziale rispetto agli altri due giudizi.

9. In ordine invece alla seconda eccezione di inammissibilità dell'appello principale, se ne deve invece rilevare la fondatezza.

9.1. A tal riguardo, va richiamato il consolidato indirizzo secondo il quale, qualora un provvedimento negativo si fondi su una pluralità di motivazioni, ciascuna delle quali da sola sufficiente a sorreggerlo, il ricorrente ha l'onere di censurare ciascuna di queste motivazioni, diversamente configurandosi un'ipotesi di inammissibilità dell'impugnazione per difetto di interesse (cfr. *ex plurimis* Cons. Stato, sez. V, 22 febbraio 2016, nr. 712; id., 10 febbraio 2015, nr. 695; id., 9 ottobre 2013, nr. 4969; id., sez. VI, 3 settembre 2013, nr. 4387; id., 28 settembre 2012, nr. 5152).

Nel caso di specie, la società ricorrente aveva correttamente censurato in prime cure entrambe le motivazioni addotte dal Comune a sostegno dell'impugnato diniego, mentre in grado di

appello si è limitata a riproporre esclusivamente i motivi di gravame afferenti alla prima motivazione; in questo modo, non avendo ritualmente riproposto, come espressamente previsto dall'art. 101, comma 1, cod. proc. amm., i motivi di appello articolati avverso la motivazione afferente all'intervenuta scadenza dell'autorizzazione paesaggistica, e non esaminati dalla sentenza di primo grado, la società ha implicitamente rinunciato agli stessi, rendendo così privo di interesse l'appello principale.

9.2. A fronte dell'eccezione in tal senso sollevata dal Comune appellato, parte istante si limita a ribadire l'assoluta "irrelevanza" dell'autorizzazione paesaggistica ai fini che qui interessano, in virtù della nota autonomia e separatezza fra il procedimento volto all'ottenimento del titolo edilizio e quello di autorizzazione paesaggistica.

Tuttavia, è evidente che l'eccezione di parte appellata ha carattere processuale e non sostanziale: nel senso che, una volta che l'Amministrazione aveva ritenuto che l'efficacia dell'autorizzazione paesaggistica fosse elemento condizionante anche la legittimità – e, anzi, la stessa sopravvivenza – del titolo edilizio, l'asserita erroneità di tale avviso andava fatta valere impugnando *in parte qua* le determinazioni comunali; ciò che, per vero, l'odierna appellante aveva fatto in prime cure, senza però reiterare le relative doglianze nel presente grado, di modo che un'ipotetica condivisione dei motivi d'appello formulati non sarebbe suscettibile di portarle alcuna utilità, per le ragioni anzi dette.

10. I rilievi che precedono potrebbero esaurire l'esame della

presente vicenda, dovendo concludersi con una declaratoria di inammissibilità dell'appello.

Tuttavia, non è fuori luogo evidenziare, *ad abundantiam*, che l'appello risulta anche infondato nel merito.

10.1. Ed invero, in relazione al primo mezzo, deve convenirsi con l'avviso del Comune nel senso della sua inammissibilità per violazione del divieto di *nova* di cui all'art. 104, comma 1, cod. proc. amm.

Infatti, è evidente – malgrado le opposte deduzioni di parte appellante – che la questione del carattere meramente formale del permesso di costruire (e, quindi, della sua proroga), che nell'appello viene posta fino al punto di affermare che lo stesso non sarebbe stato neanche strettamente necessario in ragione del particolare *iter* di approvazione del progetto di che trattasi, non aveva formato affatto oggetto delle censure di primo grado, le quali invece si erano incentrate esclusivamente sulla illegittimità del diniego opposto dal Comune all'istanza di proroga del permesso medesimo.

In altri termini, richiedendo la proroga del titolo edilizio, e successivamente incentrando le proprie doglianze in sede giudiziale esclusivamente sulla legittimità delle motivazioni adottate dal Comune a sostegno del diniego opposto, l'istante aveva dato per presupposta la rilevanza e la necessità condizionante di tale titolo abilitativo; lo stesso presupposto, peraltro, è alla base anche della deduzione – svolta in via incidentale nel giudizio di primo grado – secondo cui in base alla disciplina convenzionale la proroga avrebbe dovuto essere

“*automatica*”, giacché anche tale assunto postula comunque la necessità di un titolo edilizio valido ed efficace.

10.2. Per quel che concerne il secondo motivo di gravame, vanno condivise *in toto* le argomentazioni del giudice di primo grado, con riguardo sia all’irrelevanza di ogni approfondimento sulla reale portata delle mareggiate del 2009 e del 2011 sia alla mancanza di attendibile documentazione relativa allo stato attuale dell’opera, a quello di avanzamento dei lavori e all’individuazione delle attività ancora da compiere.

Sul punto, l’appellante rileva che il Comune avrebbe potuto agevolmente verificare la rispondenza al vero di quanto sinteticamente allegato dalla società esercitando i propri poteri di vigilanza; al riguardo può replicarsi – ferma restando la condivisibilità dei rilievi del T.A.R. circa la gravità e la mancanza di giustificazione della sostanziale abdicazione da parte dell’Amministrazione comunale dall’esercizio di poteri di vigilanza e monitoraggio che pure gli competevano in base alla convenzione – che un siffatto obbligo di “soccorso istruttorio” non si ricava *a fortiori* neanche dall’art. 15 del d.P.R. nr. 380/2001, incombendo certamente al richiedente l’onere di fornire quanto meno un principio di prova dei fatti adottati a sostegno della richiesta, senza limitarsi a generiche e apodittiche allegazioni.

In definitiva, un dovere collaborativo del Comune potrebbe predicarsi, al più, in presenza di allegazioni parziali e incomplete, e a condizione che il concessionario abbia mostrato lealtà e diligenza nel segnalare e provare tutto quanto a propria conoscenza; non così è avvenuto nel caso che occupa, laddove la

richiesta di proroga è stata motivata con riferimento ad eventi meteorologici verificatisi anche diversi anni prima, e senza predisporre un quadro aggiornato dei danni e degli interventi ancora a compiersi, che fosse tale da porre l'Amministrazione in condizione di poter valutare l'effettiva necessità della proroga e la congruità del termine richiesto.

10.3. Quanto al terzo motivo d'appello, è sufficiente osservare che i pretesi ritardi del Comune nell'evadere, anche con note interlocutorie, la richiesta di proroga del permesso di costruire, quand'anche effettivamente sussistenti (e dimostrati), non inciderebbero sulla legittimità e correttezza del diniego finale, tenuto conto dei rilievi di cui al punto che precede.

Di conseguenza, un ipotetico comportamento scorretto dell'Amministrazione comunale nella gestione della richiesta di proroga, sotto il profilo dei tempi impiegati nell'esaminarla e nel decidere su di essa, in nulla muta le conclusioni dianzi raggiunte in ordine all'inaccoglibilità della domanda medesima; siffatto comportamento scorretto, invero, avrebbe potuto rilevare unicamente a fini risarcitori (sotto il profilo del danno da ritardo), laddove fosse stata accertata la sussistenza dei presupposti per la concessione della proroga richiesta, ma così non è per le ragioni esposte.

11. La reiezione della domanda di risarcimento danni riproposta col quarto motivo d'appello segue all'infondatezza dei motivi di impugnazione fin qui esaminati.

12. Infine, per quel che concerne l'appello incidentale del Comune, è evidente che la reiezione dell'appello principale, per i

motivi suesposti, ne determina l'improcedibilità.

13. Le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 cod. proc. civ., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante: cfr. *explurimis*, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., sez. II, 22 marzo 1995, nr. 3260 e, per quelle più recenti, Cass. civ., sez. V, 16 maggio 2012, nr. 7663).

Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

14. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate equitativamente in dispositivo, con la sola parziale eccezione delle Amministrazioni statali, nei cui confronti le spese possono essere compensate in considerazione della limitatezza delle difese svolte dalle stesse.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto:

- estromette dal giudizio il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- respinge l'appello principale;
- dichiara improcedibile l'appello incidentale;
- per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.

Condanna la società appellante al pagamento, in favore del Comune di Monte Sant'Angelo, di spese e onorari del presente

grado del giudizio, che liquida in € 3.500,00 (tremilacinquecento) oltre agli accessori di legge; compensa le spese nei confronti dei Ministeri dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Filippo Patroni Griffi, Presidente

Raffaele Greco, Consigliere, Estensore

Leonardo Spagnoletti, Consigliere

Giuseppe Castiglia, Consigliere

Nicola D'Angelo, Consigliere

L'ESTENSORE

Raffaele Greco

IL PRESIDENTE

Filippo Patroni Griffi

IL SEGRETARIO